

CAMERA DEI DEPUTATI N. 930

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, BERLINGUER, SANTI, ALBIZZATI, FOA, LIZZADRI, NOVELLA, PIERACCINI, POLANO

Annunziata il 3 giugno 1954

Assegno vitalizio ai vecchi lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei problemi sociali più acuti e drammatici che esistono nel nostro paese è quello dei vecchi lavoratori sprovvisti di ogni pensione per invalidità e vecchiaia.

Vi sono centinaia di migliaia di uomini e di donne i quali, dopo aver lavorato per tutta la loro esistenza, si trovano — nel periodo in cui l'età e la salute più loro non consentono di guadagnarsi un pane, sia pure stentato — sprovvisti di un minimo di sostentamento e, quindi, costretti a ricorrere alla pubblica beneficenza od a pesare sugli insufficienti bilanci dei propri congiunti; a trascorrere — in definitiva — fra sofferenze materiali e morali inenarrabili quel periodo che — per ogni uomo e donna che abbiano lavorato per tutta la vita — dovrebbe essere quello della quiete e del riposo in una, sia pure modesta, condizione di sufficienza almeno alimentare.

Questo gravissimo fenomeno si è creato, nel nostro Paese, per effetto delle enormi evasioni che si sono verificate, sotto il regime fascista, nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti da parte dei datori di lavoro in favore dei propri dipendenti; queste evasioni che sono state diffuse ed ingenti particolarmente nel campo del lavoro agricolo e nelle regioni meridionali ed insulari (in Sardegna — per un intero decennio — non figura versato neppure un contributo per i braccianti agricoli occasionali o eccezionali !)

hanno fatto sì che numerosi lavoratori non abbiano potuto maturare la pensione pur avendo raggiunto i periodi di lavoro, l'età e le altre condizioni prescritte per il conseguimento del beneficio; e non è giusto né umano che questa condizione di cose si perpetui e che a tanti vecchi lavoratori vengano fatte scontare le conseguenze di colpe che risalgono ad altri.

D'altra parte, quello di provvedere al mantenimento ed all'assistenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (categoria che comprende sia i vecchi lavoratori senza pensione che, in generale, i vecchi e gli inabili sprovvisti di mezzi di sussistenza) è oramai per lo Stato un dovere costituzionalmente sancito (articolo 38) il cui adempimento non può ormai più essere rimandato, costituendo anche una inderogabile esigenza di giustizia, di solidarietà umana e di rispetto alla stessa civiltà del nostro Paese. Tale esigenza è stata sentita già dall'Assemblea regionale siciliana avanti a cui pende un disegno di legge diretto ad accordare un assegno vitalizio ai vecchi senza pensione, analogo ad altro recentemente proposto al Consiglio regionale sardo. Anche nel nostro Parlamento il problema è stato più volte prospettato: e basti ricordare i numerosi interventi, in Senato, dei senatori Berlinguer, Fiore e Bitossi a cui il Governo, nella passata legislatura, rispose in modo non del tutto negativo; e l'ordine del giorno del-

l'onorevole Gelmini, approvato nella presente legislatura dalla Camera dei Deputati in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, diretto — appunto — a provocare un provvedimento legislativo che dia appagamento alla giusta ed inderogabile esigenza di cui trattiamo, ed a cui la presente proposta si riferisce.

Con essa, non pretendiamo di risolvere in modo integrale e soddisfacente il problema della sussistenza dei vecchi senza pensione: non ignoriamo che ingenti sarebbero i mezzi finanziari occorrenti per concedere a tali cittadini mezzi adeguati di vita: e, pertanto, ci limitiamo a formulare qualcosa che costituisca una prima affermazione di principio, una prima medicazione della piaga sociale considerata e che rappresenti, più che altro, un sollievo morale per la sventurata categoria di cittadini interessati, e, nello stesso tempo, un segno di civiltà del nostro Paese.

La presente proposta, infatti, che riguarda i vecchi ultra-sessantacinquenni, e cioè quelli che le norme vigenti considerano come non più atti a proficuo lavoro, contempla una misura minima di erogazione e cioè lire 3.000 al mese; importo che è assai meno di una pensione e poco più di una elemosina ma che, per spettare di diritto, anziché essere rimesso alla discrezionalità della beneficenza pubblica, rappresenta indubbiamente un beneficio che gli interessati potranno accettare senza abdicare alla loro dignità di uomini, di vecchi lavoratori.

La somma che risulta annualmente necessaria, per questa limitata provvidenza, non è tale da non poter essere sopportata dal contribuente.

Infatti, pur in mancanza dei risultati del censimento del 1951, calcolata la popolazione di età superiore ai 65 anni e detratta quella parte che già usufruisce di pensione di vecchiaia, di invalidità, per superstiti, a carico diretto dello Stato, degli Enti pubblici e di tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali esistenti, o che si trovino in condizioni finanziarie dirette o indirette di non bisogno, si può ritenere — con notevole approssimazione — che la cifra totale degli ultra-sessantacin-

quenni sprovvisti di qualsiasi cespite ammonti a circa 450 mila unità, il che comporta una spesa annua (per 13 mensilità di lire 3.000) di circa 17 miliardi, arrotondabili a 18 miliardi, con le spese di distribuzione.

D'altra parte, va considerato che la quantità degli aventi diritto alla erogazione tenderà necessariamente a diminuire dato il numero crescente dei lavoratori che vengono iscritti all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, in ragione del più diffuso adempimento agli obblighi di legge anche per la maggior coscienza dei propri diritti che i lavoratori sono venuti acquisendo, dopo la Liberazione; è anzi a prevedere che, con l'estendersi della previdenza sociale (che sta, infatti, includendo — a mano a mano — nuove categorie di lavoratori anche indipendenti) il triste fenomeno dei vecchi senza pensione dovrà ridursi progressivamente fino a scomparire: e ciò persuade anche che il presente provvedimento non è tale da creare eccessive preoccupazioni per il futuro.

Quanto alla fonte finanziaria da cui trarre i mezzi necessari per far fronte al primo anno di attuazione della progettata provvidenza ed, in attesa che la spesa relativa possa essere inserita nel bilancio ordinario dello Stato, proponiamo che si faccia ricorso all'addizionale sui vari tributi erariali, comunali e provinciali, che — istituita col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 — è stata elevata a dieci centesimi dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1, ed ha esaurito attualmente la sua funzione di provvedere agli oneri di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 7.

Onorevoli colleghi! Dopo quanto detto, e ritenendo superfluo illustrare le varie norme del testo qui di seguito formulato — che sono di per se stesse chiare — non ci resta che raccomandare alla vostra comprensione la presente proposta. Siamo certi che, riconoscendo in essa l'adempimento di un altro dovere di solidarietà umana, sociale e nazionale verso i vecchi lavoratori, un provvedimento che è destinato a giovare oltre che alla pace sociale, anche alla elevazione civile del nostro Paese, tutti i settori della Camera vorranno accordare ad esso la loro unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1° luglio 1954 è concesso a tutti i vecchi che abbiano compiuto i 65 anni, che non percepiscano alcuna pensione di invalidità e vecchiaia, né di altra specie e siano sprovvisti di mezzi necessari per vivere, un assegno vitalizio di lire 3.000 al mese, con doppia mensilità a dicembre.

Sono considerati sprovvisti dei mezzi necessari per vivere anche quegli ultra-sessantacinquenni che possono contare sull'assistenza dei parenti tenuti agli alimenti i quali non percepiscano altro reddito che quello di puro lavoro.

ART. 2.

I sindaci dei comuni dovranno entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge compilare — direttamente o a mezzo degli Enti comunali di assistenza — l'elenco dei vecchi aventi diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1 ed aventi il domicilio nella circoscrizione del comune, elenco che sarà reso esecutivo dal prefetto entro quindici giorni dal ricevimento. La iscrizione nell'elenco potrà essere fatta su richiesta degli interessati o di chi per essi, ed anche d'ufficio.

L'elenco dovrà essere sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno e varrà, previa dichiarazione di esecutività del prefetto, per l'anno successivo.

ART. 3.

L'assegno verrà pagato agli aventi diritto entro il giorno 20 di ciascun mese a cura del comune o dell'Ente comunale di assistenza. I comuni e gli Enti comunali di assistenza delegati a tale servizio potranno adottare le norme indispensabili per la identificazione degli aventi diritto, per il controllo della loro esistenza in vita e per la regolarità dei singoli pagamenti.

ART. 4.

Le eventuali controversie che possano sorgere circa il diritto alla iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, circa le cancellazioni e quanto altro si riferisce alla erogazione prevista dall'articolo 1 sono decise, senza formalità di procedura, da una Commissione nominata dal Consiglio comunale e compo-

sta dal sindaco, o suo delegato che la presiede, dal presidente dell'Ente comunale di assistenza, o suo delegato, e da tre cittadini designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative esistenti nel comune.

Contro la decisione dell'anzidetta Commissione è ammesso ricorso al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza che decide definitivamente.

ART. 5.

La spesa per l'assegno di cui all'articolo 1 è a carico del Tesoro dello Stato, il quale dovrà somministrare mensilmente a tutti i comuni, tramite gli Uffici del Tesoro provinciali, i fondi necessari per i pagamenti dovuti agli aventi diritto compresi negli elenchi di cui all'articolo 2.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1954-55, sarà provveduto con le entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecarie, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, istituita con decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, aumentata a centesimi dieci con la legge 2 gennaio 1952, n. 1; per gli esercizi successivi sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio del Tesoro.